

N. R.G. 2022/5454



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SECONDA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5454/2022 promossa da:

C** P*** con l'avv. Federico Comba**

ATTORE/I

contro

Barclays Bank Ireland plc con gli avvocati F*** M***** e L***** De M*******

CONVENUTO/I

(C.

Il Giudice dott. Pietro Merletti,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del ,10 marzo 2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

***** ha sottoscritto due contratti di finanziamento con Barclays Bank mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento. Sostiene che i due rapporti di finanziamento sono affetti da usura contrattuale perché il teg, incluse le spese di assicurazione necessarie per la stipula dei finanziamenti, è superiore al tasso soglia. Chiede pertanto la restituzione di tutti gli oneri corrisposti o in subordine almeno degli interessi. Chiede consulenza contabile per determinare il tasso pattuito o promesso. La Banca Barclays Irlanda plc si costituisce affermando di essere diventata titolare solo dei crediti, ma non del rapporto contrattuale sottostante. Quindi afferma di essere carente di legittimazione passiva. Nel merito afferma che il teg è endousurario in quanto le spese di assicurazione non vanno comprese. In subordine chiedeva di tener conto di quanto abbuonato e restituito in sede di anticipata chiusura. Il Giudice si è riservato la decisione. In tema di collegamento negoziale tra contratti bancari, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità darà luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento, che potrà essere vinta dando prova di totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, ovvero provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l'occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi. A maggiore garanzia del delegatario e per qualunque eventualità cessasse il pagamento delle quote di ammortamento, l'art. 7 del contratto prevede la stipula di un' assicurazione, a scelta del mutuatario o ove il mutuatario non si attivi a scelta della compagnia. Il collegamento quindi è esplicitato, e non serve nemmeno la presunzione; infatti non è nemmeno negato il predetto collegamento. Tenuto conto di quanto abbuonato e restituito in sede di estinzione anticipata dei contratti (la legittimazione passiva di Barclays è palese, chi è titolare dei crediti è titolare di tutto il rapporto contrattuale, evidentemente), dovranno essere restituiti a C**** P***** euro 1934,98, oltre interessi, in misura legale, dalla data della chiusura anticipata dei contratti al saldo effettivo; evidente e non controversa essendo la pattuizione usuraria se si inserisce il costo assicurativo nel Teg ed essendo genetico e previsto per contratto il collegamento, come remunerazione dell'istituto bancario, tra assicurazione per cessazione per qualsiasi causa del rimborso del finanziamento e finanziamento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna Barclays Bank Ireland plc e Barclays Banc Plc a pagare a ***** euro 1934,98, oltre interessi, in misura legale, dalla chiusura anticipata dei contratti al saldo effettivo. Condanna la resistente a rimborsare le spese di costituzione e rappresentanza, che liquida in euro 1278 per compensi, oltre esborsi, ed accessori.

Ancona 18 Marzo 2023.

Il giudice Pietro MERLETTI

